

Processo civile - Opposizione a cartella emessa dall'Agenzia delle Entrate - Contributi a percentuale dovuti alla Gestione Commercianti - Natura fiscale del credito - Sussiste - Difetto di legittimazione passiva dell'INPS - Sussiste.

Tribunale di Milano - 15.6.2012 n. 2997 - Dott.ssa Colosimo - B.A. (Avv. Terreri) - INPS (Avv. Mostacchi) - Equitalia Nord S.p.A (Avv. Florio).

In caso di addebiti che scaturiscono dal controllo automatizzato del mod. UNICO, l'iscrizione a ruolo è disposta dall'Amministrazione Finanziaria secondo il disposto di cui all'art. 32 bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185. E' infatti l'Agenzia delle Entrate, in base a quanto accertato, che determina l'importo delle somme dovute e ne intima il pagamento a mezzo cartella esattoriale, anche nel caso di ritardato versamento dei contributi a percentuale. Detto credito pertanto ha natura prettamente fiscale e a ciò consegue il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto nelle relative cause di opposizione.

FATTO e DIRITTO - Con ricorso depositato il 29 marzo 2012, A.R. M.B. ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - Sezione Lavoro - l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE e Equitalia Nord S.p.A., proponendo opposizione avverso la cartella esattoriale n. 06820110204672511000, con la quale le si è ingiunto, per conto dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano, il pagamento della complessiva somma di € 4.368,44 inerente a crediti IVA, IRAP e a somme aggiuntive per ritardato versamento di contributi INPS a percentuale relativi all'anno 2007.

Si sono costituiti ritualmente in giudizio i convenuti, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. Con vittoria di spese, diritti e onorari.

In via preliminare, l'Ente Previdenziale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, mentre Equitalia Nord S.p.A. ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per tardività.

Si osserva, preliminarmente, che sussiste la giurisdizione del Giudice adito limitatamente ai crediti relativi alla contribuzione INPS.

Ciò posto, l'eccezione preliminare sollevata dall'Ente Previdenziale convenuto è fondata.

La cartella esattoriale ivi impugnata è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate che si è affermata creditrice per i contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale, contributi dovuti dall'opponente per l'anno 2007 relativamente alla Gestione Speciale Commercianti: la contribuzione è stata calcolata a percentuale rispetto alla totalità dei redditi prodotti ai fini IRPEF.

Come correttamente evidenziato da parte convenuta, detto credito ha natura prettamente fiscale.

L'art. 32 bis D.L. 185/2008 ha stabilito che *"l'iscrizione a ruolo delle somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, è effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso. La società di riscossione di cui all'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, provvede a riversare le somme riscosse agli enti previdenziali creditori ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni"*.

Si osserva, d'altronde, che nella cartella esattoriale ivi opposta è chiaramente indicato che l'Ente che ha emesso il ruolo è l'Agenzia delle Entrate e non INPS (cfr. doc. 1, fascicolo ricorrente).

Deve concludersi, pertanto, che INPS sia privo di legittimazione passiva.

Risulta parimenti fondata l'eccezione di tardività sollevata dalla convenuta Equitalia Nord S.p.A.

Dalla produzione documentale di quest'ultima, infatti, si evince che la notifica della cartella esattoriale per cui è causa è stata effettuata mediante deposito degli atti nella casa comunale, dopo che era stata vanamente tentata la notifica presso il domicilio dell'odierna opponente.

Detta notifica deve ritenersi perfezionata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c, decorsi dieci giorni dal momento dell'invio della raccomandata con avviso di ricevimento e, quindi, il 24/2/2012 (doc. 2, fascicolo convenuta Equitalia Nord S.p.A.).

Afferma, infatti, la Suprema Corte che *“a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 2010, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione”* (Cass. Civ., Sez. VI, 25 febbraio 2011, n. 4748).

Orbene, come chiarito dal Supremo Collegio, *“nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.L.vo n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, secondo co., che per la relativa regolamentazione rinvia alle “forme ordinarie”, e non dall'art. 24 dello stesso D.L.vo, che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni (oggi venti) dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza, invece, l'assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l'esazione di contributi e somme aggiuntivi”* (Cass. Civ., Sez. Lav., 8 luglio 2008, n. 18691; Cass. Civ., SS.UU., 18 novembre 2004, n. 21863).

Ne consegue che il deposito del ricorso, effettuato il 29/3/2012, è tardivo.

Per tutti questi motivi, l'opposizione deve essere rigettata.

La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, parte opponente deve essere condannata al pagamento delle stesse nella misura liquidata in dispositivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex art. 431 C.P.C.*

(Omissis)